

Terra di Ariano nel Settecento. Governo del territorio: disposizioni

1. *Imposizione del dazio ai cavallanti*

Il 16 novembre 1719 il governatore della *Terra di Ariano* Domenico Maria Monti impose ai *cavallanti* che esercitavano l'*attiraglio* sul Po di Goro dal mare alla punta di Santa Maria del Traghetto, di pagare all'esattore del dazio *due baiocchi per ogni cavallo* adibito al traino delle barche, *nazionali o estere*, cariche di mercanzia. Chi fosse stato scoperto privo del bollettino attestante il pagamento, sarebbe incorso la prima volta nella pena di dieci paoli per ogni cavallo, la seconda nella pena del carcere a *discrezione del giudice*. Considerate le dimensioni del traffico commerciale facente capo al porto di Goro, il dazio sui cavallanti costituiva un'entrata considerevole per le casse comunali.

2. *Uso della libbra grossa per i generi commestibili*

Tommaso Ruffo⁽¹⁾, vescovo di Ferrara e legato pontificio dal 1727 al 1730, riconobbe fondato il disagio di molti popolani per l'introduzione di una nuova misura di peso denominata *libbra sottile di 12 once* (345 grammi). Nell'intento di recare sollievo e vantaggio *ai sudditi*, modificò le disposizioni e ordinò, tramite il governatore Liborio Valentini: nella *Terra di Ariano e sue pertinenze* a decorrere dal 16 dicembre 1728 i bottegai “acquieranno e venderanno ogni bene commestibile tornando ad utilizzare la *libbra grossa di 16 once sottili* (452 grammi) secondo l'uso antico praticato in tutta la giurisdizione”. Al tempo stesso revocò l'editto di Giovanni Patrizi che aveva introdotto la *libbra sottile* allo scopo di uniformare i pesi nel territorio della legazione.

3. *Obbligo di denunciare i forestieri alla pubblica autorità*

Il 28 novembre 1741 il governatore Giovan Battista Manzali emanò un avviso contro gli *osti e i locandieri* che, contravvenendo ad una fondamentale regola di buon governo e di tutela dell'*ordine pubblico*, non informavano la pubblica autorità della presenza di *persone forestiere*. Tra costoro “si poteva nascondere gente facinorosa e cattiva, che poteva commettere omicidi e furti, massime in questa Terra, ove si vive con qualche sospetto *per esser luogo di confine*”. Obbligò tutti gli osti e i locandieri di Ariano a denunciare al governatore “i forestieri di qualunque sorte che capitavano alla loro locanda ed osteria dopo le *due della notte* (attuali ore 20), sotto pena di scudi 10 e delle carceri ad arbitrio”.

4. *Epidemia bovina. Criteri per la composizione delle liti giudiziarie*

Nel febbraio del 1747 si era diffusa nel Ferrarese un'epidemia bovina, particolarmente virulenta nell'area del *delta del Po*. Era forse la più micidiale tra quelle che si erano manifestate a partire dal 1710 in molti luoghi del Veneziano e del Mantovano. La repubblica di Venezia e lo stato pontificio emanarono rigorosi bandi per isolare le zone colpite. Il morbo sconvolse il tessuto produttivo e disarticolò la trama dei rapporti fra i proprietari dei fondi e le categorie dei conduttori. L'economia ferrarese patì danni ingenti. Buoi e vacche erano indispensabili non solo per i prodotti alimentari (latte, carni, formaggio), ma anche per il ruolo rivestito nel ciclo dell'economia agraria, dato lo stretto rapporto esistente fra *aratura* (forza lavoro della boaria), semina, raccolta dei prodotti cerealicoli di largo consumo (frumento, granoturco), i terreni coltivati a prato e pascolo che assicuravano i foraggi e la concimazione naturale dei fondi.

Il danno colpì anzitutto il patrimonio bovino che richiedeva tempi ed investimenti considerevoli. La scomparsa totale o parziale degli animali adulti e dei vitelli mise in crisi tutte le aziende. Divenne arduo e costoso ricostituire i capi di bestiame perduti, non potendosi più contare sul regolare ricambio assicurato dal ciclo riproduttivo. L'accesso al mercato esigeva un consistente esborso di denaro anche per l'inevitabile aumento dei prezzi. La composita categoria dei conduttori dei fondi formata da fittavoli, coloni *parziari* (mezzadri), *enfiteuti*, *livellari*, conduttori di prati, di pascoli, di cascine accusò un profondo malessere economico. Molti chiesero la rinuncia al contratto sottoscritto col padrone, la riduzione o l'annullamento degli oneri corrisposti per l'affitto.

Le numerose liti giudiziarie insorte preoccupavano l'autorità di governo. Il 21 settembre 1748 il *cardinale legato* Camillo Paolucci⁽²⁾ emanò un decreto per comporre le controversie sulla base di criteri omogenei. I giudici dei tribunali della *Legazione* dovevano emettere sentenze coerenti con le regole da lui eccezionalmente introdotte per disciplinare una materia priva di riferimenti giurisprudenziali.

Dall'articolato del *decreto Paolucci* emergono diverse forme contrattuali e organizzative del mondo agricolo. I rapporti fra i proprietari e i conduttori presentavano aspetti non riconducibili ad un'unica fattispecie. L'orientamento giuridico del legislatore tende, anche se con una certa prudenza, a favorire i possidenti. Le disposizioni sarebbero state applicate alle vertenze giudiziali ed extragiudiziali in corso nel periodo compreso fra il 30 settembre 1747 e il 30 settembre 1748. Non avevano efficacia retroattiva per chi aveva lasciato cadere o concordato diversamente il contenzioso. Leggiamo le situazioni problematiche individuate e la corrispondente norma prescritta.

5. Pagamento del pedaggio per attraversare il Po di Goro

La *Camera apostolica* aveva concesso al conte Giovanni Marocelli il diritto di *privativa* sul trasporto da una sponda all'altra del Po di Goro. Successivamente la comunità di Ariano l'aveva concesso, mediante un'asta pubblica, a Girolamo Tedeschi e Giacomo Moregola. Questi ultimi erano ricorsi al cardinal legato Giovanni Francesco Banchieri⁽³⁾ lamentando i danni procurati da diversi privati, che *si permettevano di passare* oggetti, animali e altre cose con le proprie barche *senza licenza e pagamento alcuno agli appaltatori*. Il 24 settembre 1758 il *governatore* ribadì: non era lecito a nessuno "poter passare, o far passare da una sponda all'altra di questo Po robe di qualsiasi sorte, persone o animali per quanto si estendeva il diritto del predetto passo, senza la licenza degli appaltatori, o dei conduttori, sotto pena di carceri, ed altre ad arbitrio di Sua Eminenza il cardinal Legato".

Molti arianesi si rifiutavano di sottostare all'obbligo del pedaggio, potendo soddisfare autonomamente le proprie esigenze di mobilità. I legami di lavoro, di interessi e di parentela fra gli abitanti delle opposte sponde, *appartenenti alla medesima comunità civile e parrocchiale*, facevano percepire come un odioso impedimento al diritto di *libera circolazione* nel territorio.

6. Misure di sanità pubblica

Nel 1760, essendo legato di Ferrara il cardinale Francesco Banchieri, si diffuse nell'isola di Ariano un'epidemia di *peste bovina*. Il primo focolaio di infezione si era manifestato nella stalla dei signori Nani, *nella parte veneta dell'isola*, dove si ammalarono 80 buoi. Passò poi nella stalla dei fratelli Tescari, quindi a Corbola - dove su un totale di 1.124 capi adulti, 1.010 si ammalarono e di questi 648 morirono - e infine ad Ariano *destro*, Serravalle, Massenzatica. Il pericolo cessò verso la fine di febbraio 1761. Dopo sei mesi un *editto di Sanità* autorizzava la ripresa degli scambi commerciali, la riapertura dei mercati, la rimozione delle guardie e dei *restelli* (steccati che fungevano da posti di blocco), la riattivazione dei passi con barca sul Po grande. Il 12 agosto nel duomo di Ferrara venne cantato il *Te Deum* in segno di ringraziamento. Per far fronte alle spese, nel *distretto di Ariano* si impose *una tassa di 12 soldi per ogni bue e di 6 per ogni vacca*.

Intanto gli Stati avevano attivato le consuete misure per proteggere i territori confinanti con le zone infette del Ferrarese. Andrea Donà, provveditore veneziano alla *Sanità in Terraferma*, aveva ordinato di interrompere ogni contatto con la *Terra di Ariano* e con l'intera *Legazione* mediante sbarramenti eretti nei passaggi di confine, sorvegliati da *guardie* selezionate tra persone *probe e benestanti*, capaci di leggere e scrivere per poter riconoscere *le fedi di sanità con le necessarie avvertenze*.

Ogni centro abitato, su richiesta degli uffici di Sanità, doveva reclutare un sufficiente numero di persone da utilizzare per sorvegliare giorno e notte i caselli e i *restelli*. Divieto assoluto di allontanarsi dal posto prima di aver ricevuto il cambio, sotto pena di *bando, prigione, corda, galera, e anche della vita*. Compito delle guardie: impedire l'introduzione di animali bovini, di pelli bovine fresche o conciate e di *persone rustiche*, vale a dire: *boari, casari* (addetti alla lavorazione del latte), *scorzeri* (scorticatori delle bestie macellate), *pitocchi* (accattoni), *vagabondi, marescalchi* (maniscalchi,

addetti alla ferratura dei bovini e degli equini), e “ogni altro genere di gente inserviente ai bovini, solita commerciare in stalle e boarie”.

Le persone *nobili*, *civili* e coloro che non avevano alcun legame con le categorie sopra individuate potevano entrare liberamente, e così pure “corrieri, staffette, postiglioni, vetturini muniti di un apposito salvacondotto (*fede di sanità*)”. Per impedire ingressi clandestini, i Comuni dovevano far pattugliare le strade giorno e notte in prossimità del confine ed arrestare, anche ricorrendo al suono delle *campane a martello*, coloro che, nonostante il divieto, fossero entrati *nelle pubbliche tenute*. I sudditi veneti che all’atto dell’emanazione del bando si trovavano nel *Ferrarese*, potevano rientrare dopo 14 giorni di isolamento trascorsi nelle vicinanze dei restelli sotto stretta sorveglianza, durante i quali ciascuno doveva *lavarsi, espurgare, profumare e lavare i suoi vestiti*. Pena di morte per chi avesse tentato di rientrare anzitempo.

Il magistrato alla Sanità del ducato di Mantova adottò provvedimenti simili, i cui effetti si premurò di attenuare non appena giunse notizia che “le emergenze bovine di *Ariano*, Loreo e Rovigo erano state accuratamente circoscritte nei luoghi in cui pullularono, di modo che rallentate le morti, minorati gli attacchi e facilitate le guarigioni” si poteva ritenere imminente l’estinzione del *minaccioso malore*. Desideroso di riprendere quanto prima gli scambi commerciali con i centri vicini, il magistrato ordinò il 9 agosto 1760 di rimuovere i *restelli* di fronte al territorio ferrarese. Mantenne però l’obbligo delle *fedi di sanità* per i rustici e gli animali bovini provenienti dal Ferrarese e dal Veneto, da esibire ai deputati di Sanità prima di attraversare il confine.

7. Tassa di noleggio da applicare ai cavallanti

Il 17 febbraio 1781 il governatore Alessandro Savonuzzi, *dottore nell’una e nell’altra legge*, stabilì l’ammontare della *tassa* a carico dei cavallanti per il noleggio dei cavalli utilizzati lungo il tratto Goro-Ponte Lagoscuro. I prezzi del noleggio, variabili secondo le stazioni di partenza (Goro, Mesola o Ariano) e le destinazioni, si intendevano per ogni cavallo, compreso il dazio della *restara*. Ogni qualvolta i cavallanti “si faranno lecito di alterare la tassa, oppure se oltre il noleggio come sopra prescritto, ardiranno o tenteranno di far pagare il *dazio della restara ai paroni delle barche*” sarebbero stati puniti con una contravvenzione. L’azione scattava d’ufficio, oppure su segnalazione di un solo testimone degno di fede.

8. Divieto di pascolo, caccia e pesca sui beni del marchese Alfonsino Trottì

Il marchese Alfonsino Trottì, oltre a diverse proprietà nel territorio ferrarese (Vallona, Correggio, Massa, Calto, Bonificazione di Zelo, Papozze) possedeva una tenuta di oltre settecento ettari lungo il Po di Goro da Rivà al mare, concessa in investitura al suo casato dalla Comunità di Ariano nella seconda metà del Seicento. Il Trottì si lamentava del fatto che molte persone danneggiavano i suoi beni e pescavano abusivamente “nelle ragioni delle sue investiture cioè nel Po d’Ariano, dalla punta di Santa Maria fino al mare comprese le marine adiacenti, e tutto il tratto del *canale intestato* detto volgarmente *Po Morto* parimenti fino al mare, e sue marine e adiacenze”. La cosa durava da anni nonostante i bandi emanati dalle pubbliche autorità. Certo di riuscire dove i suoi predecessori erano falliti, il cardinal legato Francesco Carafa, accolse le *giuste suppliche* del Trottì. Il 14 novembre 1778 emanò un editto per mettere fine ai *disordini* ed agli *inconvenienti* che continuavano a ripetersi:

“Col presente nostro Editto ordiniamo e comandiamo a ogni persona che non ardisca entrare in detti beni e nemmeno introdurvi bestie di sorta alcuna al pascolo, senza *espressa licenza* del signor Marchese Trottì sotto pena, oltre il risarcimento dei danni, di 20 scudi per ogni uomo, e 5 per ogni cavallo o altra bestia grossa, e di uno scudo per ogni capo d’animale minuto che sarà ritrovato in detti beni... E perché molti, *col pretesto di andare a caccia*, entrano nelle terre suddette procurando danni, proibiamo a ciascuno di entravi con cani, reti, archibugi, ed altri arnesi senza licenza di caccia, da ottenersi dal suddetto signor Marchese, sotto la pena di scudi venti per ciascun trasgressore, oltre la perdita dei cani, reti, armi ed arnesi, così come delle reti e degli attrezzi e artifici atti a prendere pesce di qualsivoglia sorte, con quali sarà ritrovato”.

Agli agenti, ai fattori e ai guardiani delle tenute era concesso di sequestrare le bestie, i cani, le reti, le armi, gli arnesi; di condurre le bestie in un pubblico ricovero più comodo e di denunciare i contravventori. Gli animali sarebbero stati rilasciati dopo la rifusione dei danni e il pagamento delle spese. Con la stessa pena sarebbero stati puniti i *delinquenti* che avessero “portato via, o danneggiato in qualsiasi modo i nidi delle fagiane qualora se ne trovassero nei prati, o per la campagna, o nelle stoppie”. L'editto, riprendendo le disposizioni di precedenti bandi emanati dal cardinale Marescotti e da altri, proibiva a chiunque di “pescare, o far pescare nel sopradetto Po, e predetti confini, con reti, con amo, o in qualsivoglia modo pigliare pesce, senza espressa licenza scritta rilasciata dal signor Marchese, sotto pena di scudi 25, e perdita dei burchielli, delle barche e degli altri strumenti atti a pescare”. Ai cittadini originari di Ariano spettava il rilascio gratuito della licenza di pesca *nel tratto del fiume dalla punta di Santa Maria fino alla Ca' Verzola*, presso San Basilio, come stabiliva la convenzione stipulata tra i marchesi Trottì e la Comunità, purché esercitassero direttamente la pesca.

9. Tariffa per l'alboraggio delle navi che approdano nel porto di Goro

Francesco Carafa ⁽⁴⁾, con editto 7 giugno 1780, disciplinò il pagamento della tariffa per le imbarcazioni che utilizzavano il porto di Goro per lo scarico delle merci. Era ormai indispensabile razionalizzare una materia complessa, nell'interesse di tutti i soggetti addetti all'importante attività dei trasporti.

La Comunità di Ariano, per l'ingresso dei velieri nel porto, esigeva il pagamento di un tributo di *alboraggio* deliberata dalla pubblica autorità. Dovevano rigorosamente attenersi alla tariffa ufficiale tanto l'*ammiraglio* addetto alla riscossione della tassa e al rilascio delle fedi di sanità quanto “i paroni e marinari e altri, giusta la qualità delle loro barche, navi, bastimenti che entrassero, o uscissero da quello, e ne venissero ivi a prendere pratica, a misura della loro portata, e nel modo, e forma che s'esprime essa tassa”.

Ragioni di equità e di giustizia esigevano che i *paroni* e i marinai pagassero l'*ancoraggio*, “in occasione dell'approdo a questo posto, e di ancorare sotto la punta del medesimo, anche se le barche e i bastimenti fossero di passaggio, e vuoti”. L'*ammiraglio* era obbligato a controllare che le imbarcazioni ottenessero il via libera alla partenza a pagamento avvenuto. Erano esenti le barche che trasportavano merci necessarie alle attività della Camera apostolica.

Restava sospeso il trattamento da applicare alle barche della comunità di Comacchio la quale, avendo esonerato dal pagamento di alboraggio le barche di Ariano che entravano nel porto di *Magnavacca* (attuale Porto Garibaldi), invocava per reciprocità l'esenzione della tassa. Una volta definita la controversia “vogliamo che si ristampi questa tassa, ed in essa si esprima se debbano, o no ancora quelle di Comacchio esser tenute al pagamento a norma della determinazione che sarà fatta, per levare ogni causa di lite ulteriore; dovendo intanto tutte le altre, come sopra, contribuire, e pagare l'*alboraggio*”. Francesco Carafa incaricò il governatore di risolvere i casi controversi dopo aver sentito le parti, e di procedere “come conoscerà di ragione, permettendo intanto ai marinari la consegna delle loro merci, senza poterle sequestrare, se non al più la barca, per cauzione di quello che hanno da pagare, se così lui stimasse necessario”.

10. Pulizia delle strade e tutela dell'igiene pubblica

Nella premessa all'editto pubblicato il 4 febbraio 1783 il governatore Ascanio Borsetti descrive una situazione igienica carente nel centro abitato di Ariano, provocata e accentuata dallo sviluppo edilizio disordinato conseguente al rapido incremento della popolazione. I cittadini gettavano le immondizie nelle strade private e nelle *andronelle*. Veri e propri *letamai* si accumulavano lungo l'argine del fiume, nelle strade pubbliche e a ridosso degli angoli formati dai muri esterni degli edifici (*stracantoni*). A nulla erano serviti richiami e ammonimenti. I consiglieri responsabili della vigilanza sul decoro urbano avevano segnalato che la *sporcheria* ammazzata si estendeva in modo preoccupante. Era tempo di prendere drastici provvedimenti. Il governatore ordinò e comandò a tutti coloro i cui rifiuti, espulsi dalle case tramite *secchiai* e *cloache* andavano a fermarsi nelle pubbliche

strade e *andronelle*, di “porre rimedio a tali sporcizie mediante *docce*, che trasportino le immondizie altrove, o in luoghi non frequentati, o mediante *pozzetti*, o le includano in vasca sotterranea in modo, che non vadano sopra le pubbliche strade, e che il puzzo di quelle non pregiudichi alla salute dei vicini”. Vietò ad ogni persona, a prescindere dallo *status* sociale di appartenenza, di gettare immondizie e di formare letamai sopra l’argine del Po, nelle *andronelle*, nelle strade pubbliche e nei cantoni delle case. Attribuì ai *deputati alle strade*, incaricati di vigilare sul rispetto delle norme, la facoltà di ricorrere alla forza pubblica contro i trasgressori. E affinché tutti ubbidissero agli ordini impartiti nel superiore interesse del *pubblico bene*, ordinò al *bargello* e alle guardie di scoprire i contravventori. Chi avesse trasportato le immondizie delle case nei luoghi suddetti, *anche se di loro pertinenza*, sarebbe incorso nella pena di 25 scudi. E ancora: chi ammassava immondizie o letamai nelle *andronelle*, nei nascondigli, negli angoli delle case, nelle strade pubbliche e sopra l’argine del Po doveva non solo smettere immediatamente, ma sgombrare e ripulire i siti dagli accumuli entro sei giorni. Le persone prive di cortili interni, “dovranno ricorrere ai *deputati alle strade*, i quali, riconosciuta la mera necessità, e dopo aver effettuato le dovute visite, assegneranno, d’accordo con Noi, un luogo opportuno per riporvi letami, ed altre immondizie, senza incomodo dei vicini”.

NOTE




- (1) **Tommaso Ruffo** (Napoli 1663 – Roma 1763), in qualità di legato pontificio, fece emanare nella *Terra di Ariano e sue pertinenze*, tramite il governatore Liborio Valentini, un decreto che semplificava gli acquisti: a decorrere dal 16 dicembre 1728 i bottegai avrebbero acquistato e venduto ogni bene commestibile tornando ad utilizzare la *libbra grossa di 16 once sottili* (452 grammi) secondo l'uso antico praticato in tutta la giurisdizione.
 “...Per volere del papa, Ruffo... nel novembre del 1710 venne inviato come legato a Ravenna e poi, in seguito alla morte del cardinale Taddeo del Verme, a Ferrara, dove svolse tale funzione nel quadriennio 1710-14, mantenendo tuttavia per un certo periodo anche le legazie di Ravenna e Bologna. **A Ferrara si segnalò ben presto per l'oculatezza amministrativa**, essendo riuscito a saldare un debito di 300.000 ducati di cui era oberata la città e a sgravare la *popolazione locale di tre onerose gabelle*, tra cui quella sulla *macina del grano*, particolarmente invisa al popolo. Tornato a Roma, nel 1717 fu nuovamente inviato a Ferrara in qualità di vescovo di quella diocesi, carica che avrebbe mantenuto fino al 1738...”. Cfr. *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 89 (2017), a cura di G. Caridi.



- (2) **Camillo Paolucci** (Forlì 1692 – Roma 1763) emanò, in qualità di legato pontificio, il 21 settembre 1748 un decreto per comporre, sulla base di criteri omogenei, le controversie giudiziarie insorte tra proprietari, fittavoli e conduttori dei fondi a seguito di una violenta epidemia scoppiata nel Ferrarese, compresa la *Terra di Ariano*, che colpì soprattutto il patrimonio bovino, risorsa vitale per l'economia agricola e l'allevamento. Era di nobile

famiglia. Chiamato adolescente a Roma dallo zio, Segretario di Stato del papa Clemente XI, intraprese gli studi che completò laureandosi in *diritto civile ed ecclesiastico* alla Sapienza. Ordinato sacerdote nel 1714, consacrato vescovo nel 1724, fu prima nunzio straordinario in Polonia dal 1728 al 1738, “dove si trovò ad operare negli anni complessi della guerra di successione polacca. Le qualità dimostrate nell’arco di un complesso decennio gli valsero la nomina alla nunziatura di Vienna, dove rimase dal 20 maggio 1738 al 20 ottobre 1745, in altro tempo difficile, dunque, caratterizzato dalla guerra di Successione austriaca”. Il papa Benedetto XIV lo creò cardinale nel 1743”. Cfr *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 81 (2014), a cura di Antonio Melliti Ippolito.



- (3) **Giovanni Francesco Banchieri** (Pistoia 1694 – 1763). Dopo i primi studi in famiglia, fu mandato a Roma presso il Seminario romano per completarli nello studio della legge. Nominato a chierico di Camera, nel 1747 ricevette l’incarico di Tesoriere generale della Camera Apostolica. Il papa Benedetto XIV gli conferì nel 1753 il cardinalato. Fu *legato pontificio di Ferrara* dal 1754 al 1761. In tale veste, richiamò al rispetto delle norme vigenti sull’attraversamento del Po di Goro da parte dei privati arianesi, che si rifiutavano di pagare il pedaggio dovuto agli appaltatori. Nel 1760, ultimo anno della sua carica, dovette fare i conti con le difficoltà create da un’epidemia di peste bovina che si diffuse in tutta la Terra di Ariano.



- (4) **Francesco Carafa** (Napoli 1722 - Roma 1818). Di famiglia nobile, compiuto gli studi secondari a Napoli, nel 1744 si trasferì a Roma ove si laureò brillantemente *in utroque iure* all’Università della Sapienza. Vice legato di Ferrara per molti anni, ebbe l’opportunità di conoscere a fondo” i problemi dell’amministrazione ferrarese caratterizzata da un’antiquata legislazione finanziaria ed economica”. L’esperienza gli servì quando nel 1778, al culmine della sua carriera, nominato *legato di Ferrara*, dimostrò notevole capacità di uomo di governo.

Promosse un miglioramento delle condizioni della città e della provincia sia sotto il profilo urbanistico che economico. Sin dal febbraio 1779 curò l'espurgo generale delle fogne della città (docce), liberando così le strade da infette acque stagnanti; migliorò la viabilità dandone incarico a squadre di operai piemontesi abili nella pavimentazione e fondò un'importante scuola di veterinaria. Emanò importanti provvedimenti in materia economico-finanziaria orientati secondo la nuova politica di Pio VI tendente a una maggiore chiarezza e semplicità amministrativa.

Per tutti i territori della Legazione fece compilare i ruoli di contribuzione per una tassa sui fondi, detta *terratico* (fissata sulla base del nuovo catasto terminato nel 1784, mirante a una maggiore perequazione fiscale. Nel 1785, a conclusione degli studi svolti dalla *congregazione dei lavorieri*, “pubblicò una *Costituzione dei Lavorieri* per riordinare e ammodernare le disposizioni già esistenti in materia di fiumi, canali e porti. In quello stesso anno pubblicò a Ferrara due voluminose raccolte di norme che costituiscono un tentativo di razionalizzare la confusa e spesso contraddittoria legislazione, per poter meglio controllare abusi e trasgressioni in una maggior certezza del diritto”. Cfr *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 19 (1970), a cura di Mirella Giansante.